

**REGOLAMENTO (CE) N. 30/2003 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 gennaio 2003**

**in ordine al regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce in particolare a 592 900 tonnellate il quantitativo di frumento tenero originario di altri paesi terzi che può beneficiare di un accesso preferenziale per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003.
- (2) La Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione qualora tali quantitativi superino il contingente trimestrale. Le domande di titoli d'importazione presentate il 3 e 6 gennaio 2003 per il frumento tenero proveniente da altri paesi terzi riguardano

16 357 452 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con un dazio di 12 EUR per tonnellata è pari a 592 900 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione per il contingente di grano tenero « sottocontingente parte n. 1/2003 » previsto al regolamento (CE) n. 2375/2002 con un dazio all'importazione di 12 EUR per tonnellata per il frumento tenero del codice NC 1001 90 99 di qualità diversa dalla qualità alta, presentate il 3 e 6 gennaio 2003 e comunicate alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,03625.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.